

Disposizioni sul servizio farmaceutico.

Art. 5 bis

(Cartello indicatore)(1)

1. Per facilitare l'individuazione delle farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie:

a) di esporre e rendere ben visibile e leggibile, anche nelle ore notturne, un cartello o altro mezzo idoneo recante in modo chiaro e ben visibile le farmacie di turno, l'orario di apertura ed i turni di servizio, nonché l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio medesimo con l'indicazione del riposo infrasettimanale;

b) di tenere accesa, nelle ore serali e notturne, nel periodo di turno, un'insegna luminosa a facciata o a bandiera, preferibilmente a forma di croce e di colore verde.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 5, L. R. 20/2004